



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. MONACO”

Via Giulia, 9 – 87100 COSENZA Tel.: 0984/411881 Fax:0984/411145 - mail: cstf01000c@istruzione.it

cstf01000c@pec.istruzione.it - www.itimonaco.edu.it - C.F.:80005090784- C.M.: CSTF01000C

APPENDICE REGOLAMENTO DI ISTITUTO

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Premessa

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo Studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflitagli, viene deliberato il seguente Regolamento.

CAPO I. Doveri dello Studente

- a. Lo Studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi.
- b. Lo Studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.
- c. Lo Studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività.
- d. Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiede per se stesso.
- e. Lo Studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
- f. Lo Studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
- g. Lo Studente risarcisce, anche in concorso con altri, i danni alle persone, agli arredi e alle attrezzature, causati da un comportamento difforme da quanto previsto nei precedenti articoli.
- h. Lo Studente è tenuto a riferire ai Genitori le comunicazioni dell'Istituto e le comunicazioni dei Genitori all'Istituto.
- i. Lo Studente ha il dovere di contribuire al buon funzionamento della Scuola anche attraverso suggerimenti e proposte.

- j. Lo Studente, nel rispetto di sé e degli altri, si attiene alle regole adottate per far fronte all'emergenza sanitaria.

CAPO II. Codice disciplinare

a. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e proporzionalità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

b. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza, con l'indicazione di attività alternative di pubblica utilità. In accordo con lo studente e la famiglia, il Consiglio di Classe può valutare di convertire le sanzioni in attività socialmente utili come segue: • le sanzioni più lievi possono essere convertite in attività relative alla cura e alla riparazione di attrezzature scolastiche (riordino, biblioteca, cura laboratori, manutenzione palestra e cortili, pulizia della struttura e relative pertinenze, frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale; produzione di elaborati che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica.) il tutto in orario extra scolastico; • le sanzioni più gravi possono essere convertite in attività sociali da svolgere all'esterno della struttura scolastica. E' compito dell'Istituzione scolastica prendere accordi preventivi con le organizzazioni pubbliche o associazioni di volontariato operanti sul territorio al fine di individuare i settori e le attività da assegnare ai giovani che chiedono la conversione della sanzione.

c. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico. Il trasferimento dalla scuola, anche in corso d'anno, per fatti gravissimi, per condanna penale ovvero per ragioni cautelari è disposto previo nulla osta del Dirigente Scolastico.

d. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

e. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi dalle aule scolastiche (viaggi d'istruzione, uscite didattiche, visite, spettacoli, stages, assemblee, conferenze, ecc.) e in ore anche extracurricolari.

f. La responsabilità disciplinare è personale. Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

g. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione verbale di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità.

h. Nessuna sanzione può influire sulla valutazione del profitto.

i. In caso di atti o di comportamenti che violano le norme del codice penale il Dirigente Scolastico, quando sia tenuto dal codice stesso, provvede alla denuncia.

j. Ai fini della recidiva si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dell'anno scolastico in corso. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.

k. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.

l. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno. Vanno rispettati i seguenti principi di comportamento: • chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno; • se i responsabili non vengono individuati, sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento, relativamente agli spazi occupati dalla classe medesima nella sua attività didattica; • nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del risarcimento; • qualora il danneggiamento riguardi parti comuni (corridoi, aule, laboratori, palestre, servizi) e non ci siano responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli spazi ad assumersi l'onere della spesa; nel caso di un'aula danneggiata in assenza della classe per motivi didattici, l'aula viene equiparata al corridoio; • se i danni riguardano spazi collettivi il risarcimento spetterà all'intera comunità scolastica.

CAPO III. Provvedimenti disciplinari .

1. Richiamo scritto (diffida verbale o ammonizione scritta sul registro elettronico)

a. condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;

b. disturbo continuato durante le lezioni;

c. lettura di testi non attinenti la lezione;

d. mancanze plurime ai doveri di diligenza e di puntualità;

e. allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'istituto;

- f. uso improprio del cellulare o di altri dispositivi elettronici (con ritiro temporaneo del dispositivo);
- g. danneggiamento delle cose proprie o altrui (con comunicazione ai genitori e riparazione economica del danno);
- h. abbigliamento non idoneo al contesto scolastico ed educativo;
- l. mancata tenuta in ordine degli ambienti e mancato rispetto della pulizia dei locali;
- m. assenza ingiustificata, falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- n. turpiloquio.

L'organo competente è il docente e/o il dirigente scolastico.

2. Allontanamento dalle lezioni (esempi di comportamenti scorretti):

- reiterate ingiurie e offese ai compagni, agli insegnanti e al personale;
- scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale;
- violazioni delle norme di sicurezza; procurato allarme;
- mancanze gravi e recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico durante le attività didattiche e formative;
- consumo di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- reiterato uso del cellulare durante l'attività didattica, soprattutto se nel corso di una prova di valutazione;
- gravi o reiterate violazioni delle regole di svolgimento delle videolezioni;
- recidiva di una o più infrazioni previste al punto 1.
- furto di oggetti nei locali scolastici (con riparazione del danno)
- atti di bullismo
- grave e reiterato danneggiamento volontario di oggetti di proprietà della scuola o di altri (con riparazione del danno o attività a favore della comunità scolastica);
- diffusione di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- recidiva dei comportamenti di cui al punto 2;
- gravi violazioni della privacy di compagni, docenti o dell'Istituzione scolastica (diffusione non autorizzata di foto, video ripresi durante le attività didattiche, anche se non esplicitamente denigratori, diffusione di dati sensibili (salute, orientamento politico, orientamento sessuale), furto di dati, furto di password per accedere ad aree riservate delle piattaforme informatiche della scuola)
- diffusione senza consenso di immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbo dello svolgimento delle stesse, utilizzo degli strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi
- gravi o reiterate scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti e il personale
- danneggiamento volontario o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- molestie continuate nei confronti di altri;
- ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altro personale, avvenuti in scuola o nelle immediate vicinanze;
- violenza intenzionale;
- offese gravi alla dignità della persona;

- denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa
- recidiva dei comportamenti di cui al punto 3.
- L'organo competente è il consiglio di classe. La sospensione può prevedere l'obbligo di frequenza e lo svolgimento di attività a favore della comunità scolastica.

3. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, su proposta del Consiglio di Classe, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni.

In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

4. Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico (con possibile esclusione dallo scrutinio finale)

L'irrogazione della sanzione, da parte del Consiglio di Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di recidiva nel caso di reati reiterati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico

5. Infrazioni collettive

Nel caso di furti, danneggiamenti, atti di violenza di cui non sia possibile individuare i responsabili, ma che coinvolgono l'intera o la maggioranza della classe si provvederà ad annotare quanto accaduto sul registro elettronico con comunicazione alle famiglie; in base alla gravità del fatto, potranno essere sospese le uscite didattiche e i viaggi di istruzione, con risarcimento collettivo dell'eventuale danno.

Si riporta in allegato tabella sintetica riepilogativa esemplificativa.

CAPO IV. Organi competenti

1. Il Dirigente scolastico e i singoli docenti sono competenti per tutte le sanzioni che non prevedono l'allontanamento dalle lezioni.
2. Nel caso in cui le mancanze disciplinari richiedano provvedimenti che vadano oltre il richiamo verbale o scritto, il Coordinatore di Classe ne dà comunicazione formale al Dirigente Scolastico, che provvederà a convocare il Consiglio di classe in forma perfetta per discutere l'adozione della sanzione.
3. Il Consiglio di Classe – componente docente - decide sulle sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione.
4. Il Consiglio d'Istituto ha competenza per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalle lezioni per più di quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.
5. Il Consiglio di classe e il Consiglio d'Istituto deliberano dopo aver preventivamente sentito, a propria discolpa, lo studente interessato, il quale può farsi assistere dai genitori o da un insegnante, indicato dallo stesso.
6. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
7. Le procedure relative all'irrogazione della sanzione disciplinare devono concludersi entro 30 giorni dall'avvenuta contestazione dell'addebito. Superato tale limite temporale il procedimento è estinto.
8. Nei giorni di allontanamento dalle lezioni lo studente potrà essere invitato a frequentare comunque la scuola ed impegnarsi nell'attività prevista dalla sanzione alternativa e/o in attività di studio e di ricerca, che l'organo che ha irrogato la sanzione individuerà, con la possibilità di attività di recupero dell'eventuale danno arrecato.

CAPO V . Organo di garanzia

1. Contro le sanzioni disciplinari e' ammesso ricorso entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'organo di garanzia interno alla scuola, che deve esprimersi entro 10 giorni. 2. L'organo di garanzia interno è eletto in seno al Consiglio di Istituto. Sono indicati anche i membri supplenti che intervengono in caso di assenza o di incompatibilità (qualora cioè faccia parte dell'Organo un soggetto coinvolto nel procedimento di sanzione in qualità di docente, studente o genitore). 3. E' composto da due docenti, da un rappresentante degli studenti e da un rappresentante dei genitori ed e' presieduto dal Dirigente Scolastico. Delibera a maggioranza. 4. L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 5. Nel caso in cui, di fronte ad un ricorso, l'Organo di Garanzia dovesse essere decaduto in una parte delle sue componenti, il Consiglio di Istituto provvederà tempestivamente ad eleggerlo, in modo da garantire le scadenze di cui al punto 1 del presente capo.

CAPO VI. Impugnativa

1. Le decisioni dell'Organo di garanzia possono essere impugunate presso l'Organo di garanzia regionale, istituito presso l'Ufficio scolastico regionale e presieduto dal Direttore generale o da

un suo delegato. 2. L'impugnativa deve essere presentata entro 15 giorni dalla comunicazione della delibera dell'Organo di garanzia dell'Istituto.

CAPO VII. Diritti

1. Il comportamento nei confronti dello studente, da parte di tutta la comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della sua dignità personale, anche in ordine alla libertà di espressione individuale. 2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi le sue potenzialità umane, intellettuali e culturali. Ha diritto a essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali. 3. Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale. 4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola negli organi collegiali 5. Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto di richiedere e di ottenere dai docenti e dal Dirigente scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento e alla partecipazione alla vita della scuola. 6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. Ha diritto a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere i risultati, i criteri di verifica e di valutazione. 7. Lo studente ha diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari e a conoscere la normativa in materia.

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/02/2023